

DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2023
496/2023/R/COM

AGGIORNAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 14 LUGLIO 2023, N. 224, IN MATERIA DI GARANZIE DI ORIGINE E VERIFICA POSITIVA DELLE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A., DELLE MISURE DELL'ENERGIA ELETTRICA, TERMICA E/O FRIGORIFERA PRODOTTA E IMMESA IN RETE AI FINI DELL'EMISSIONE DELLE GARANZIE DI ORIGINE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1270^a riunione del 31 ottobre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge 125/07);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modifiche dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
- il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito: PNRR);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 (di seguito: decreto ministeriale 31 luglio 2009);

- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 14 luglio 2023, n. 244 (di seguito: decreto ministeriale 14 luglio 2023);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, e il relativo Allegato A, recante “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane” (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, e il relativo Allegato A, recante “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT) e il relativo Allegato B (di seguito Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 122/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2022, 235/2022/R/com (di seguito: deliberazione 235/2022/R/com), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 275/2022/E/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 361/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 361/2023/R/eel);
- la “Procedura per l’identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle garanzie di origine” del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) attualmente vigente;
- le “Procedure concorrenziali per l’assegnazione delle garanzie di origine nella disponibilità del GSE” attualmente vigenti;
- il “Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine” (di seguito: Regolamento garanzie di origine) del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) attualmente vigente;
- la lettera del 16 ottobre 2023, prot. Autorità 64839 del 16 ottobre 2023, trasmessa dal GSE all’Autorità (di seguito: lettera del 16 ottobre 2023).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto ministeriale 31 luglio 2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 125/07, ha disciplinato le modalità con cui le imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire informazioni ai propri clienti finali in relazione a:
 - la composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle medesime imprese di vendita;
 - l'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, utile al fine di risparmiare energia;
- l'Autorità, al fine di promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (di seguito: contratti di vendita di energia rinnovabile), con la deliberazione ARG/elt 104/11 ha definito:
 - strumenti funzionali a garantire che la medesima energia elettrica non sia inclusa in più offerte di vendita. A tal fine è stato previsto che si utilizzino:
 - i. nell'iniziale periodo transitorio e nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni normative in materia di garanzie di origine (di seguito anche: GO) per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 28/11, i certificati di origine (titoli CO-FER) previsti dal decreto ministeriale 31 luglio 2009;
 - ii. nel successivo periodo a regime, le GO previste dall'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE;
 - ulteriori strumenti al fine di consentire ai clienti finali di scegliere tra le diverse offerte disponibili, prevedendo altresì che le società di vendita, nelle medesime offerte, diano evidenza dell'esistenza di strumenti di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili i cui costi sono già sostenuti, direttamente o indirettamente, dai clienti finali;
- più in dettaglio, la deliberazione ARG/elt 104/11 ha disciplinato, per quanto di competenza del presente provvedimento:
 - le condizioni necessarie per i contratti di vendita di energia rinnovabile, prevedendo, in particolare, che:
 - i. le GO possono essere negoziate nella sede per la contrattazione delle GO predisposta dal GME, ovvero possono essere oggetto di libera negoziazione o di assegnazione tramite le procedure concorrenziali organizzate dal GSE. In questi ultimi due casi, i titolari dei contratti bilaterali nonché gli assegnatari hanno l'obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di negoziazione presso il GME;
 - ii. il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede a verificare che ogni società di vendita si sia approvvigionata delle GO necessarie ai fini del rispetto della quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito dei contratti di vendita di energia rinnovabile;
 - iii. nel caso in cui la verifica di cui al precedente punto ii. abbia esito negativo, la società di vendita, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di competenza, è tenuta a versare al GSE un corrispettivo pari al prodotto tra:

- 2 volte il prezzo medio di negoziazione delle GO determinato dal GME, tenendo conto anche delle procedure concorrenziali organizzate dal GSE, e
 - una quantità di GO corrispondente all'energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito dei contratti di vendita di energia rinnovabile, per la quale la società di vendita non si è approvvigionata delle relative GO;
- iv. l'Autorità trasmette all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche: AGCM) i nominativi delle società di vendita per le quali la verifica di cui al precedente punto ii. ha avuto esito negativo, specificando le società di vendita che non hanno versato al GSE il corrispettivo di cui al precedente punto iii. per gli eventuali interventi di competenza;
- v. l'Autorità trasmette all'AGCM, per gli eventuali interventi di competenza, i nominativi delle società di vendita per le quali si dovessero riscontrare, anche in sede di verifica ispettiva, presunte pratiche commerciali scorrette e/o presunte pubblicità ingannevoli;
- le disposizioni relative alle GO nella disponibilità del GSE, prevedendo, in particolare, che:
- i. le GO emesse dal GSE che, in applicazione del decreto ministeriale 31 luglio 2009, sono contestualmente trasferite a titolo gratuito al medesimo GSE si considerano nella titolarità del GSE anche ai fini della medesima deliberazione ARG/elt 104/11;
 - ii. il GSE organizza procedure concorrenziali finalizzate ad assegnare le GO di cui al precedente punto i., secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
- gli strumenti per la promozione della trasparenza delle offerte e dei contratti di vendita di energia rinnovabile, anche integrando il Codice di condotta commerciale e prevedendo che le informazioni introdotte dalla medesima deliberazione ARG/elt 104/11 devono essere fornite ai clienti finali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 202/09 per quanto applicabile;
- le disposizioni in capo al GME in relazione, in particolare, a:
- i. la predisposizione della sede per la contrattazione delle GO e il relativo regolamento di funzionamento, comprensivo dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso;
 - ii. la pubblicazione e l'aggiornamento nel proprio sito internet degli esiti delle contrattazioni delle GO in termini di quantità e di prezzi, al fine di garantire evidenza pubblica e la diffusione delle informazioni necessarie agli operatori;
- le disposizioni in capo al GSE in relazione, in particolare, a:
- i. il sistema informatico finalizzato a garantire la tracciabilità delle GO;
 - ii. le modalità e le tempistiche di versamento a Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA), a valere sul Conto per nuovi impianti

- da fonti rinnovabili e assimilate, dei proventi derivanti al GSE in applicazione della medesima deliberazione ARG/elt 104/11;
- che le società di vendita conservano per almeno 5 anni i contratti di vendita di energia rinnovabile sottoscritti dai clienti finali.

CONSIDERATO CHE:

- il Codice di condotta commerciale regola, in accordo con le previsioni del Codice del consumo e delle direttive comunitarie in materia energetica, le regole di comportamento che i venditori di energia elettrica e/o gas naturale devono osservare nei rapporti commerciali con i clienti finali (clienti domestici e clienti non domestici di piccole dimensioni) sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale; l'obiettivo primario delle disposizioni del Codice di condotta commerciale è la tutela del cliente finale nel momento in cui riceve offerte per la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale di mercato libero, mediante la previsione di specifici obblighi di trasparenza ed informazione ai venditori, anche qualora agiscano per mezzo di soggetti terzi per la promozione di offerte contrattuali e/o la conclusione di contratti;
- il Codice di condotta commerciale disciplina, tra l'altro, le modalità di diffusione dell'informazione relativa alle offerte contrattuali dei venditori (articolo 3) e le informazioni preliminari alla conclusione del contratto (articolo 9); queste informazioni sono fornite al cliente finale in occasione della proposta di un'offerta di un contratto di fornitura e in ogni caso prima della conclusione del contratto di fornitura mediante la Scheda sintetica di cui all'Allegato 4 (Allegato 1 del Codice di condotta commerciale vigente dal 1 gennaio 2024) la quale contiene, tra l'altro, il riquadro "Documenti allegati", nel quale il venditore deve riportare l'elenco dei documenti allegati alla scheda medesima (articolo 24 del Codice di condotta commerciale vigente dal 1 gennaio 2024);
- l'Autorità, con la Bolletta 2.0, ha definito i nuovi criteri per la trasparenza nei documenti di fatturazione dei clienti finali. I criteri si applicano, a partire da gennaio 2016, ai clienti finali del servizio elettrico alimentati in bassa tensione e ai clienti finali domestici del servizio gas naturale, condomini a uso domestico, attività di servizio pubblico e altri usi con consumi annui fino a 200.000 Smc, nonché con modalità semplificate nei confronti dei clienti finali per le forniture di gas diversi dal gas naturale;
- in particolare, tra l'altro, è stata data attuazione alle prescrizioni previste dal decreto ministeriale 31 luglio 2009, in materia di obblighi informativi sul mix energetico di fonti, stabilendo che questa informazione sia riportata tra gli ulteriori elementi minimi della bolletta sintetica secondo la periodicità definita dalla normativa (almeno quadrimestrale).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 46 del decreto legislativo 199/21 riporta disposizioni in merito alle GO e al relativo utilizzo, al fine di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché al fine di dimostrare ai consumatori la quantità di energia fornita in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili;
- in particolare, l'articolo 46, comma 9, del decreto legislativo 199/21 prevede che, *“In conformità alle previsioni di cui ai precedenti commi, secondo modalità definite con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'ARERA, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono:*
 - a) *definite le modalità di attuazione del presente articolo e aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimento e annullamento della garanzia di origine da fonti rinnovabili nonché le loro modalità di utilizzo da parte dei fornitori di energia nell'ambito dell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;*
 - b) *definite modalità per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle garanzie di origine nella propria disponibilità, anche prevedendo un versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini di una riduzione delle componenti tariffarie che alimentano i rispettivi meccanismi di incentivazione;*
 - c) *definite le modalità con le quali è verificata la precisione, affidabilità o autenticità delle garanzie di origine rilasciate da altri Stati Membri, prevedendo che, in caso di rifiuto nel riconoscimento, tale rifiuto sia tempestivamente notificato alla Commissione europea.”;*
- l'Autorità, con la deliberazione 235/2022/R/com, ha trasmesso la propria proposta all'allora Ministro della Transizione Ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) in relazione all'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 199/21 in materia di GO;
- il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il decreto ministeriale 14 luglio 2023 e in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 199/21 in materia di GO, ha definito:
 - le modalità di emissione, trasferimento, riconoscimento e annullamento delle GO per la produzione di energia da fonti rinnovabili, riferite ai seguenti vettori energetici:
 - i. energia elettrica;
 - ii. gas, incluso il biometano;
 - iii. idrogeno, anche in attuazione della riforma 3.1 “Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno” della missione 2, Componente 2, del PNRR;
 - iv. energia termica e/o frigorifera;
 - le modalità di utilizzo delle GO da parte dei fornitori di energia nell'ambito di contratti conclusi con riferimento all'energia prodotta da fonti rinnovabili;

- le modalità con le quali è verificata la precisione, l'affidabilità e l'autenticità delle GO emesse da altri Stati Membri.
- le modalità per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle GO nella propria disponibilità;
- i criteri e le modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione;
- il decreto ministeriale 14 luglio 2023, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento prevede, in particolare, quanto di seguito descritto;
- l'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 luglio 2023 prevede che *“Con l'obiettivo di favorire ulteriormente gli scambi delle garanzie di origine, il GME realizza, nell'ambito dei sistemi di negoziazione delle garanzie di origine attualmente organizzati e gestiti, una bacheca informatica, con lo scopo di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di contratti a lungo termine delle GO. Il GME disciplina le regole di funzionamento della bacheca informatica nell'ambito del regolamento di funzionamento della Piattaforma GO, approvato dall'ARERA.”*;
- l'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 14 luglio 2023 prevede che *“Ai fini dell'emissione delle GO nel settore elettrico, il GSE acquisisce le misure dell'energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete dagli impianti di produzione qualificati direttamente dai gestori di rete responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura, secondo modalità definite dal medesimo GSE nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 17, comma 1, previa verifica positiva da parte dell'ARERA.”*;
- l'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 14 luglio 2023 prevede che *“Al fine di assegnare le GO nella propria disponibilità, il GSE organizza procedure concorrenziali ai sensi della Deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011 – ARG/elt 104/11 e ss.mm.ii., oppure può provvedere direttamente nell'ambito delle procedure concorrenziali svolte in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.”*;
- l'articolo 8 del decreto ministeriale 14 luglio 2023 riporta le disposizioni normative relative ai criteri e alle modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione. In particolare:
 - il comma 1 prevede che *“In attuazione delle previsioni di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo n. 210 del 2021, le società di vendita di energia elettrica forniscono ai clienti finali informazioni in relazione a:*
 - a) *composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita nell'anno precedente, anche con riferimento a ciascun contratto, in modo comprensibile e facilmente confrontabile;*
 - b) *impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO₂ e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta*

mediante il mix energetico complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente.”;

- *il comma 5 prevede che “Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili ai clienti finali nel materiale promozionale in fase pre-contrattuale e nelle schede di confrontabilità consegnate ai clienti alimentati in bassa tensione al momento della sottoscrizione del contratto. A tal fine, l'ARERA aggiorna, ove necessario, i propri provvedimenti al fine di definire le modalità standard per la fornitura ai clienti finali delle informazioni relative al mix nazionale, al mix nazionale residuale, al mix di approvvigionamento dell'energia elettrica fornita dalla società di vendita e al mix del contratto di fornitura.”;*
- *il comma 6 prevede che “Le informazioni relative al mix energetico dell'energia elettrica venduta devono essere riportate nei siti internet delle società di vendita entro il 31 luglio di ogni anno, nonché, con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale, uniformandosi allo schema riportato nell'Allegato 1 al presente decreto.”;*
- *il comma 8 prevede che “Entro il 31 marzo di ciascun anno, le società di vendita comunicano al GSE, secondo le modalità definite nella “Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa di vendita” di cui all'articolo 17, relativamente ai due anni precedenti, le seguenti informazioni:*
 - a) la quantità totale di energia elettrica venduta ai propri clienti finali;*
 - b) la quantità totale di energia elettrica acquistata in Italia;*
 - c) la quantità totale di energia elettrica importata, con indicazione specifica delle importazioni da Paesi Terzi;*
 - d) la quantità totale di energia elettrica venduta ai propri clienti finali come rinnovabile;*
 - e) le quantità di energia elettrica vendute ai clienti finali come prodotte da fonti rinnovabili nell'ambito di ciascuna offerta contrattuale specificando, per ciascun contratto, i relativi punti di consegna dell'energia elettrica e i corrispondenti quantitativi di GO annullate.”;*
- *il comma 9 prevede che “il GSE in collaborazione con l'AU, verifica la veridicità e la coerenza delle comunicazioni di cui al comma 8, secondo le modalità definite nella “Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa di vendita” di cui all'articolo 17”;*
- *il comma 11 prevede che “entro il 30 giugno di ogni anno, il GSE individua il mix nazionale di produzione, il mix nazionale residuale nonché, per ciascuna società di vendita, la composizione del mix energetico dell'elettricità da esse venduta e li pubblica sul proprio sito istituzionale e sull'apposito portale informatico”;*
- *il comma 13 prevede che “In attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 210 del 2021, al fine di rendere disponibile ai clienti finali uno strumento unico di comparabilità delle informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dalle*

imprese di vendita, le informazioni di cui al comma 6, come determinate dal GSE, sono rese disponibili nel SII per essere integrate con gli strumenti di confronto delle offerte di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo secondo modalità definite dall'ARERA con proprio provvedimento.”;

- l'articolo 9 del decreto ministeriale 14 luglio 2023 riporta le disposizioni normative relative alla certificazione della percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia elettrica dei consumatori finali;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale 14 luglio 2023 prevede che *“Ai fini dell'emissione delle GO, il GSE acquisisce le misure dell'energia termica e frigorifera prodotta e immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili direttamente dai soggetti gestori del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento secondo modalità definite dal medesimo GSE nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 17, comma 1, previa verifica positiva da parte dell'ARERA. Qualora il periodo di misura fosse superiore a un mese, il numero di GO emesse per ogni mese può essere determinato proporzionalmente.”;*
- l'articolo 17 del decreto ministeriale 14 luglio 2023 riporta le disposizioni normative relative ai compiti del GSE. In particolare:
 - il comma 2 prevede che *“Il GSE, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:*
 - a) *definisce e pubblica, sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto, la “Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa di vendita”;*
 - b) *definisce una procedura tecnica ai fini dell'erogazione del servizio di certificazione della percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia elettrica di cui all'articolo 9. La procedura è trasmessa all'Autorità, che si pronuncia nel merito entro trenta giorni dalla data di ricevimento della medesima.”;*
 - il comma 3 prevede che *“Il GSE effettua controlli a campione, documentali e anche tramite sopralluoghi, sugli impianti a fonti rinnovabili allo scopo di accertare la sussistenza ovvero la permanenza dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento delle GO nonché la loro conformità a quanto dichiarato dal produttore ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 ai fini del rilascio della relativa qualifica.”;*
 - il comma 4 prevede che *“Il GSE effettua controlli sulle dichiarazioni rese dai venditori e, più in generale, in merito al rispetto delle disposizioni relative alla Fuel Mix Disclosure, e segnala all'ARERA eventuali inadempimenti o dichiarazioni mendaci da parte di imprese di vendita, secondo anche quanto disposto dall'articolo 8, comma 8.”;*
- l'articolo 19 del decreto ministeriale 14 luglio 2023 riporta le disposizioni normative relative all'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita delle garanzie di origine nella disponibilità del GSE. In particolare:
 - il comma 1, lettera a), prevede che *“Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle GO nella propria disponibilità relative alle fonti rinnovabili sono versati a CSEA e contribuiscono*

alla riduzione del gettito necessario per la copertura dei costi dei meccanismi di incentivazione. In particolare:

- a) *i proventi derivanti dalla vendita delle GO per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 43 del Testo Integrato Trasporto;*”;
- *il comma 3 prevede che “Con propri provvedimenti, l'ARERA stabilisce le modalità di utilizzo da parte di CSEA dei proventi di cui al comma 1.”;*
- *l'articolo 20 del decreto ministeriale 14 luglio 2023 prevede:*
 - *al comma 2 che “I criteri e le modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita stabiliti ai sensi del presente decreto trovano applicazione dal 1° gennaio 2024. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il D.M. 31 luglio 2009 è abrogato.”;*
 - *al comma 4 che “Il GME adegua le sedi per la contrattazione e la registrazione delle GO sulla Piattaforma P-GO, nonché quelle oggetto delle procedure concorrenziali del GSE, oltre ai relativi regolamenti di funzionamento, comprensivi dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso, al fine di consentire la commercializzazione e la registrazione delle GO emesse ai sensi del presente decreto e per essere conformi a quanto previsto dal paragrafo 5 dell'Allegato I al decreto legislativo n. 210 del 2021.”;*
 - *al comma 5 che “L'adeguamento della piattaforma P-GO potrà essere realizzato in maniera graduale per garantire, in via prioritaria, la gestione delle GO relative all'energia elettrica e al gas, incluso il biometano, e rinviando a una fase successiva l'implementazione delle attività funzionali alla gestione delle GO relative all'idrogeno e all'energia termica o frigorifera.”;*
 - *al comma 6 che “L'Autorità aggiorna i propri provvedimenti in materia di condizioni per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia prodotta da fonti rinnovabili in conformità a quanto previsto dal presente decreto.”;*
 - *al comma 7 che “Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità propone al Ministero una procedura in materia di determinazione del mix energetico da parte dei fornitori di energia ed utilizzato per la produzione di:*
 - a) *gas rinnovabile fornito ai clienti finali nei settori diversi dal settore dei trasporti;*
 - b) *energia termica prodotta da fonti rinnovabili e immessa nei sistemi di teleriscaldamento.”;*
- *l'Allegato 1 del decreto ministeriale 14 luglio 2023 definisce lo schema per le comunicazioni, disponibili nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale, relative al mix energetico dell'energia elettrica venduta;*
- *pertanto, in sintesi, le disposizioni normative del decreto ministeriale 14 luglio 2009:*
 - *per quanto riguarda il settore elettrico, confermano sostanzialmente la struttura generale delle disposizioni previgenti, pur introducendo specifiche nuove*

indicazioni di tipo procedurale, e (di conseguenza) non comportano sostanziali modifiche alle disposizioni regolatorie previste dalla deliberazione ARG/elt 104/11;

- estendono, per quanto compatibile, le previsioni inerenti al settore elettrico ad altri settori (gas, incluso il biometano, idrogeno, energia termica e/o frigorifera). Allo scopo, prevedono che il GSE e il GME estendano le proprie disposizioni relative all'energia elettrica anche alle GO relative agli altri vettori energetici sopra richiamati; prevedono altresì che l'Autorità trasmetta, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, una proposta di procedura per la determinazione, da parte dei fornitori di energia, del mix energetico utilizzato per la produzione di gas rinnovabile fornito ai clienti finali nei settori diversi dal settore dei trasporti e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e immessa nei sistemi di teleriscaldamento.

CONSIDERATO CHE:

- il GSE, con la lettera del 16 ottobre 2023, ha trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale 14 luglio 2023, la richiesta di verifica delle "Modalità di acquisizione dei dati di misura per l'emissione delle garanzie di origine per la produzione di energia elettrica e di energia termica e/o frigorifera da fonti rinnovabili" prevedendo che:
 - in relazione alle garanzie di origine per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:
 - a) il GSE acquisisca direttamente dai responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura, a seconda delle configurazioni, l'energia elettrica prodotta, l'energia elettrica effettivamente immessa, nonché, ove necessario, l'energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo;
 - b) in relazione agli impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a 20 kW per i quali, ai sensi della deliberazione 361/2023/R/eel, non è necessaria l'installazione del misuratore dell'energia elettrica prodotta, l'energia elettrica netta prodotta coincida con l'energia elettrica effettivamente immessa in rete e che, conseguentemente, per tali casistiche il GSE acquisisca il solo dato di misura dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete;
 - c) i predetti dati di misura siano trasmessi con cadenza mensile secondo quanto previsto dal TIME e in conformità al tipo di trattamento stabilito dal TIS;
 - d) le predette previsioni siano *"aggiornate a seguito dell'adozione, da parte di codesta Autorità, dei provvedimenti di competenza in attuazione di quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo 199/21 e che eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in ordine alle modalità di acquisizione dei dati di misura saranno nuovamente sottoposte alla verifica di codesta Autorità"*;
 - in relazione alle garanzie di origine per la produzione di energia termica e/o frigorifera da fonti rinnovabili:

- a) il GSE acquisisca con cadenza mensile direttamente dal gestore del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento le misure di energia prodotta e immessa nella rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento e, ove necessario, dal produttore le ulteriori misure utili alla determinazione dell'energia netta prodotta da fonti rinnovabili;
- b) qualora il periodo di misurazione fosse superiore al mese, la quantità mensile di GO spettanti venga determinata proporzionalmente;
- c) il sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento debba essere dotato di strumentazione di misura idonea a quantificare il totale dell'energia termica da fonti rinnovabili immessa nella rete per mezzo delle sottostazioni di scambio;
- d) la quantità di energia termica/frigorifera debba essere misurata a valle dello scambiatore della centrale termica che immette calore in rete: a tal fine ha predisposto alcuni schemi di configurazioni impiantistiche con l'indicazione della posizione degli strumenti di misura necessari a quantificare le GO spettanti o degli algoritmi di calcolo da applicare qualora necessari.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare, in attuazione del decreto ministeriale 14 luglio 2023, i provvedimenti dell'Autorità in materia di GO, contratti di vendita di energia rinnovabile e *fuel mix disclosure* afferenti al settore elettrico e, in particolare, modificare e integrare:
 - la deliberazione ARG/elt 104/11 per le parti attinenti ai contratti di vendita di energia rinnovabile;
 - il Codice di condotta commerciale con riferimento alle modalità di diffusione dell'informazione relativa ai contratti di vendita di energia elettrica e delle informazioni preliminari alla conclusione dei medesimi contratti;
 - la Bolletta 2.0 con riferimento alle informazioni da riportare nei documenti di fatturazione inerenti alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita e all'impatto ambientale della produzione;
- prevedere, coerentemente con quanto previsto dal decreto ministeriale 14 luglio 2023, che le modifiche e integrazioni di cui al precedente punto entrino in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024;
- le modifiche e le integrazioni di cui sopra, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, non richiedano una consultazione in quanto hanno contenuti vincolati definiti dal decreto ministeriale 14 luglio 2023;
- rinviare a successivi provvedimenti dell'Autorità, previa consultazione dei soggetti interessati, le ulteriori disposizioni regolatorie finalizzate all'attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale 14 luglio 2023 e non di immediata attuazione del medesimo decreto;

- verificare positivamente le “Modalità di acquisizione dei dati di misura per l’emissione delle garanzie di origine per la produzione di energia elettrica e di energia termica e/o frigorifera da fonti rinnovabili” trasmesse dal GSE all’Autorità con la lettera del 16 ottobre 2023 in quanto coerenti con la regolazione vigente in materia;
- prevedere che, nel caso si rendessero necessarie ulteriori modifiche o integrazioni alle “Modalità di acquisizione dei dati di misura per l’emissione delle garanzie di origine per la produzione di energia elettrica e di energia termica e/o frigorifera da fonti rinnovabili” o alle “Procedure concorrenziali per l’assegnazione delle garanzie di origine nella disponibilità del GSE” predisposte dal GSE o al “Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine” predisposto dal GME:
 - il GSE e il GME procedano autonomamente alla pubblicazione dei rispettivi documenti aggiornati, previa informativa all’Autorità, qualora le modifiche e/o integrazioni apportate derivino da disposizioni normative e/o regolatorie vincolanti. Tali modifiche e/o integrazioni entrano in vigore secondo le tempistiche di cui alle medesime disposizioni normative e/o regolatorie vincolanti;
 - il GSE e il GME, nel caso di modifiche e/o integrazioni diverse da quelle di cui al precedente alinea (ivi incluse le modifiche di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 luglio 2023 relative alla definizione delle regole di funzionamento della bacheca informatica), trasmettano all’Autorità le proposte di modifica alla documentazione di propria competenza, ai fini della verifica e/o relativa approvazione;
 - la verifica e/o la relativa approvazione di cui al precedente alinea sia demandata al Direttore della Direzione Mercati Energia e al Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità, ciascuno per le disposizioni di propria competenza

DELIBERA

1. la deliberazione ARG/elt 104/11 è modificata nei seguenti punti:
 - all’articolo 1, comma 1.1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: “
 - b) **energia da fonti rinnovabili** è l’energia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 199/21;
 - c) **garanzia di origine** è il documento di cui all’articolo 2, paragrafo 12, e di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2018/2001 e il documento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j), del decreto ministeriale 14 luglio 2023 finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia elettrica;”;
 - all’articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere: “

- i) **Bolletta 2.0** è la “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
 - j) **Codice di condotta commerciale** è il “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com;
 - k) **decreto legislativo 199/21** è il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
 - l) **decreto ministeriale 14 luglio 2023** è il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 14 luglio 2023, n. 224, recante “Attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in materia di garanzie di origine.”;
- all’articolo 2, comma 2.1, le parole “i requisiti che devono presentare tali contratti” sono sostituite con le seguenti parole: “; coerentemente e in aggiunta a quanto previsto dal decreto ministeriale 14 luglio 2023, i requisiti che devono avere tali contratti”;
 - all’articolo 3, comma 3.1, dopo le parole “Ogni contratto di vendita di energia rinnovabile” sono aggiunte le seguenti parole: “; come anche previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 14 luglio 2023”;
 - all’articolo 3, comma 3.1, dopo le parole “nell’ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile” sono aggiunte le seguenti parole: “e secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 8, del decreto ministeriale 14 luglio 2023”;
 - all’articolo 3, comma 3.1, al secondo periodo le parole “e riferite al medesimo anno” sono soppresse;
 - all’articolo 3, comma 3.3 le parole “30 giugno” sono sostituite con le seguenti parole: “31 ottobre”;
 - all’articolo 3, comma 3.3, dopo le parole “provvede a verificare” sono aggiunte le seguenti parole: “; in collaborazione con l’Acquirente Unico ai sensi dell’articolo 8, comma 9, del decreto ministeriale 14 luglio 2023,”;
 - all’articolo 3, comma 3.4 le parole “30 settembre” sono sostituite con le seguenti parole: “30 novembre”;
 - all’articolo 3, il comma 3.5 è sostituito con il seguente comma: “
3.5 Il GSE, previa informativa all’Autorità, trasmette all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato i nominativi delle società di vendita per le quali la verifica di cui al comma 3.3 ha avuto esito negativo. Nell’informativa il GSE specifica le società di vendita che non hanno versato al GSE il corrispettivo di cui al comma 3.4 per gli eventuali interventi di competenza. Inoltre, il GSE trasmette all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e per conoscenza all’Autorità, per gli eventuali interventi di competenza, i nominativi delle società di vendita

per le quali si dovessero riscontrare, anche in sede di verifica ispettiva, presunte pratiche commerciali scorrette e/o presunte pubblicità ingannevoli, anche considerando quanto previsto dal decreto ministeriale 14 luglio 2023.”;

- all’articolo 4, il comma 4.1 è sostituito con il seguente comma: “
4.1 Le garanzie di origine emesse dal GSE, che, in applicazione del decreto ministeriale 14 luglio 2023, sono contestualmente trasferite a titolo gratuito al medesimo GSE, si considerano nella titolarità del GSE come previsto dall’articolo 7 del decreto ministeriale 14 luglio 2023, anche ai fini del presente provvedimento.”;
- all’articolo 4, comma 4.2, dopo le parole “Il GSE organizza” sono aggiunte le seguenti parole: “, anche secondo quanto previsto dalle regole applicative di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto ministeriale 14 luglio 2023,”;
- all’articolo 5, comma 5.1, dopo le parole “in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3.2,” sono aggiunte le seguenti parole: “dall’articolo 7 e dall’articolo 9”;
- all’articolo 5, il comma 5.2 è soppresso;
- all’articolo 5, comma 5.3, lettera a), le parole “già previste dall’articolo 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2009” sono sostituite con le seguenti parole: “già previste dall’articolo 8 del decreto ministeriale 14 luglio 2023”;
- all’articolo 5, il comma 5.4 è sostituito con il seguente comma: “
5.4 Le informazioni di cui al comma 5.3, lettere a) e b), dovranno essere fornite nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 10.1, lettera c), della Bolletta 2.0 per quanto applicabile.”;
- all’articolo 6, il comma 6.4 è sostituito con il seguente comma: “
6.4 Il GSE, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 14 luglio 2023, versa, con cadenza annuale, i proventi derivanti dalle disposizioni previste dai commi 3.4 e 4.2 a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate.”;
- all’articolo 6, comma 6.5, le parole “Il GSE, entro il 31 ottobre di ogni anno,” sono sostituite con le seguenti parole: “Il GSE, entro il 31 dicembre di ogni anno e fermo restando quanto previsto dal comma 3.5,”;
- all’articolo 6, dopo il comma 6.8 è aggiunto il seguente comma: “
6.9 Il GSE individua e pubblica sul proprio sito istituzionale, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative alla composizione del mix energetico nazionale di produzione di energia elettrica, del mix energetico nazionale residuale di energia elettrica, nonché, per ciascuna società di vendita, la composizione del mix energetico dell’energia elettrica da essa venduta.”;

2. il Codice di condotta commerciale, valido dal 1 gennaio 2024, è modificato nei seguenti punti:
 - all'articolo 3, il comma 3.2 è sostituito con il seguente comma: “
 - 3.2 I venditori riportano nel materiale promozionale le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 224 del 14 luglio 2023 recante “Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in materia di garanzie di origine” o secondo quanto previsto dalla successiva normativa in materia.”;
 - all'articolo 9, comma 9.1 è aggiunta la seguente lettera j: “
 - j. informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita nell'anno precedente, anche con riferimento al contratto, e sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO₂ e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix energetico complessivo utilizzato dal venditore nell'anno precedente, secondo i criteri della normativa vigente.”;
 - all'articolo 23, comma 23.1, la parola “incluso” è sostituita con le seguenti parole: “incluse le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita e sull'impatto ambientale della produzione nonché”;
3. la Bolletta 2.0 è modificata nei seguenti punti:
 - all'articolo 10, comma 10.1, lettera c), dopo le parole: “mix energetico di fonti”, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché sull'impatto ambientale,”
 - all'articolo 10 comma 10.1, lettera c), le parole: “dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009” sono sostituite con le seguenti parole: “dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 14 luglio 2023, n. 244”;
4. le “Modalità di acquisizione dei dati di misura per l'emissione delle garanzie di origine per la produzione di energia elettrica e di energia termica e/o frigorifera da fonti rinnovabili”, trasmesse dal GSE all'Autorità con la lettera del 16 ottobre 2023, sono verificate positivamente;
5. nel caso si rendano necessarie ulteriori modifiche o integrazioni alle “Modalità di acquisizione dei dati di misura per l'emissione delle garanzie di origine per la produzione di energia elettrica e di energia termica e/o frigorifera da fonti rinnovabili” o alle “Procedure concorrenziali per l'assegnazione delle garanzie di origine nella disponibilità del GSE” predisposte dal GSE o al “Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine” predisposto dal GME:
 - a) il GSE e il GME procedono autonomamente alla pubblicazione dei rispettivi documenti aggiornati, previa informativa all'Autorità, qualora le modifiche e/o integrazioni apportate derivino da disposizioni normative e/o regolatorie

- vincolanti. Tali modifiche e/o integrazioni entrano in vigore secondo le tempistiche di cui alle medesime disposizioni normative e/o regolatorie vincolanti;
- b) il GSE e il GME, nel caso di modifiche e/o integrazioni diverse da quelle di cui al precedente alinea (ivi incluse le modifiche di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 luglio 2023 relative alla definizione delle regole di funzionamento della bacheca informatica), trasmettono all'Autorità le proposte di modifica alla documentazione di propria competenza, ai fini della verifica e/o relativa approvazione;
 - c) la verifica e/o la relativa approvazione di cui al precedente alinea è demandata al Direttore della Direzione Mercati Energia e al Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, ciascuno per le disposizioni di propria competenza;
- 6. la presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., a Cassa per i servizi energetici e ambientali e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - 7. i punti 1, 2, e 3 della presente deliberazione entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024;
 - 8. la presente deliberazione, nonché la deliberazione ARG/elt 104/11, il Codice di condotta commerciale e la Bolletta 2.0 come modificati dalla presente deliberazione, sono pubblicati nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini